

**ALLEGATO 3.4 SCHEMA DI STATUTO TIPO PER UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO.****Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita, in conformità al dettato della Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l' Organizzazione di Volontariato- che in seguito sarà chiamata Organizzazione - denominata ".....", con sede in ..... codice fiscale n.....
2. I contenuti e la struttura dell' Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia.
3. La durata dell'Organizzazione è fissata al 31 dicembre .....

**Art. 2 - Scopi**

1. L' Organizzazione, senza fini di lucro e con l' azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore ..... **(1)** per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo articolo 3.

**Art. 3 - Finalità**

1. L' Organizzazione, in conformità all'atto di costituzione ed agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità ....., avvalendosi, per il conseguimento delle proprie attività, in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestante, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
2. L' Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle in precedenza indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

**Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

1. Sono aderenti all' Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l' atto di costituzione ed il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.
2. L' aspirante aderente, nella domanda di ammissione, dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell' Organizzazione e l' accettazione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere dall' Organizzazione per:
  - dimissioni volontarie;
  - impossibilità a partecipare alle attività programmate;
  - mancato versamento della quota associativa;
  - decesso;
  - comportamento discordante con gli scopi statutari;
  - violazione degli obblighi statutari.
4. L' esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e l' aderente può far ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.

**Art. 5 - Diritti ed obblighi degli aderenti**

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell' Organizzazione.
2. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dalla Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio consuntivo dell' esercizio di riferimento.
3. Gli aderenti hanno il diritto di:
  - partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
  - conoscere i programmi con i quali l' Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  - partecipare alle attività promosse dall' Organizzazione;
  - usufruire di tutti i servizi dell' Organizzazione;
  - recedere, in qualsiasi momento, dall'appartenenza all'organizzazione.
4. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
  - osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - versare il contributo stabilito dall' Assemblea;
  - svolgere le attività preventivamente concordate;
  - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell' Organizzazione.



5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
6. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall' Assemblea.
7. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l' Organizzazione.

**Art. 6 - Organi**

1. Sono organi dell' Organizzazione:
  - l' Assemblea degli aderenti;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente.
2. Inoltre, possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri

**Art. 7 - Assemblea degli aderenti**

1. L'Assemblea, costituita da tutti gli aderenti all' Organizzazione, è convocata dal Consiglio Direttivo e di norma presieduta dal Presidente.
2. Essa è convocata, per iscritto, in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell' Organizzazione
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l' avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
  - l' approvazione del programma e del bilancio di previsione;
  - l' approvazione della relazione di attività e bilancio consuntivo;
  - l' esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
  - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  - eleggere i componenti dei Revisori dei Conti;
  - eleggere i membri del Collegio dei Garanti;
  - approvare gli indirizzi ed il programma del Consiglio Direttivo;
  - ratificare i provvedimenti di competenza dell' Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - stabilire l'ammontare delle quote associative per l' esercizio annuale od altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell' Organizzazione, senza che questo determini un rapporto di partecipazione patrimoniale.
5. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserirsi nel registro delle Assemblee degli aderenti.
6. Le decisioni dell' Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti
7. L' Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell' Organizzazione.
8. L' avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data prefissata con l' ordine del giorno e deve essere affissa anche nella sede sociale
9. L' Assemblea in assenza di leggi in materia ed in analogia con quanto avviene per le cooperative può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l' individuazione di una sede adatta.
10. L'Assemblea è regolarmente costituita:
  - in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti, in proprio o con esplicita delega scritta;
  - in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega scritta.
11. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento o la liquidazione dell' Organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 16.

**Art. 8 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti e resta in carica n. .... (2 ) anni.



2. E' composto da n. .... **(3)** componenti che possono essere rieletti.
3. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per n..... **(4)** sedute consecutive.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni ..... **(5)**mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.
5. In questa seconda ipotesi la riunione deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - eleggere il Presidente;
  - eleggere il Vice Presidente
  - nominare il Segretario;
  - fissare le norme per il funzionamento dell' Organizzazione;
  - sottoporre, entro la fine del mese di dicembre, il bilancio preventivo all' approvazione dell'Assemblea;
  - sottoporre, entro la fine del mese di aprile, il bilancio consuntivo all' approvazione dell'Assemblea;
  - determinare il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo contenuto nel programma generale approvato dall' Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzandone la spesa;
  - ratificare, nella prima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  - assumere eventuale personale.

**Art. 9 - Presidente**

1. E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti e svolge le seguenti funzioni:
  - ha la firma e la rappresentanza legale e sociale dell' Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
  - è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciando liberatorie quietanze;
  - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
  - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

**Art. 10 – Segretario**

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all' aggiornamento del registro degli aderenti;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle sedute dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - predisporre, entro il mese di ottobre, lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  - predisporre, entro il mese di marzo, lo schema del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell' Organizzazione, nonché alla conservazione della relativa documentazione;
  - provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che elegge un Presidente tra i propri componenti, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
  - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione anche di un solo aderente;
  - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;



- con relazione scritta, riferisce annualmente all' Assemblea la situazione amministrativa e contabile della Organizzazione e provvede alla relativa trascrizione nell' apposito registro dei Revisori dei Conti.

**Art. 12 - Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri, che elegge un Presidente tra i propri componenti, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall' Assemblea.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e la Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure ed il lodo è inappellabile.

**Art. 13 - Cariche sociali**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Esse hanno la durata di n..... **(2)**anni e possono essere riconfermate.

**Art. 14 - Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea degli aderenti.
2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all' Assemblea, in conformità con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti da privati o enti pubblici, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.
4. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
5. Gli avanzi di gestione residuanti dell' attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall' Organizzazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. Durante la vita dell' Organizzazione è vietata la divisione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell' art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni di Volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

**Art. 15 – Patrimonio - Entrate**

1. Il patrimonio dell' Organizzazione è costituito da:
  - beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
  - eventuali fondi di riserva costituiti con l' eccedenza dei bilanci;
  - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all' incremento del patrimonio.
2. Le risorse economiche dell' Organizzazione sono costituite da:
  - quote associative ed eventuali contributi degli aderenti;
  - contributi di privati;
  - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  - contributi di Organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall' incremento del patrimonio;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - rendite di immobili o beni mobili pervenuti a qualunque titolo,
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante l' offerta di beni di modico valore;
  - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio
3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo ed ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Segretario (o dal Tesoriere od altro componente del Consiglio Direttivo secondo specifica deliberazione).

**Art. 16 - Modifiche statutarie**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 degli aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall' Assemblea con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli aderenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

**Art. 17 - Scioglimento**



#### ALLEGATO 3.4

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l' estinzione e quindi la liquidazione della Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli aderenti, dalla Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
2. I beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico od analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell' Assemblea che nomina il liquidatore e comunque in conformità a quanto disposto dall' art.5, comma 4, della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

#### **Art. 18 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

#### **Note**

Le Organizzazioni di Volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al conseguimento delle proprie finalità, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico, oltre che a quanto disposto dal codice civile.

La costituzione ai sensi delle normative citate attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

(1) specificare il settore di appartenenza

(2) è opportuno che non sia superiore a 3 anni;

(3) il numero dei componenti deve essere dispari e non inferiore a 3 unità;

(4) indicare il numero di assenze consecutive che determinano la decadenza e comunque non inferiore a 3;

(5) indicare il numero delle convocazioni, valutando il volume delle attività previste;

(6) vedi (2).